



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 5 marzo 2026 n.33

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184, e in particolare:

- *la necessità di interventi normativi tesi a sostenere le imprese operanti nel settore dei veicoli che stanno attraversando una crisi economica con effetti diretti su fatturato, occupazione e stabilità del comparto, particolarmente aggravata dalle nuove procedure di immatricolazione internazionale di veicoli provenienti da San Marino che hanno inciso significativamente sulla competitività delle imprese sammarinesi operanti nel settore della vendita di veicoli e servizi collegati;*
- *l'urgenza di adottare celermente misure utili a preservare la continuità aziendale delle imprese del settore veicoli anche a salvaguardia dei livelli occupazionali;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.27 adottata nella seduta del 3 marzo 2026;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto – legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SETTORE VEICOLI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto - legge, reca interventi straordinari in materia di commercio di veicoli ed introduce misure urgenti e temporanee di sostegno alle imprese operanti nel settore del commercio di veicoli, al dettaglio e all'ingrosso, che si trovino in condizioni di difficoltà o di crisi economica, anche come conseguenza a mutamenti normativi internazionali in materia di immatricolazione all'estero di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto - legge si intende per:
 - a) **veicoli:** ciclomotori, motoveicoli, tricicli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici;
 - b) **soggetto autorizzato:** il soggetto autorizzato all'esercizio di una o più attività riservate, ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e ai sensi del Regolamento di

- Banca Centrale n. 01-2006;
c) interessi: interessi dovuti al tasso legale ovvero nella misura determinata dalla legge.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto - legge si applicano alle imprese di cui all'articolo 1 che:
 - a) in riferimento al biennio 2024–2025, abbiano registrato, in media, rispetto alla media aritmetica del biennio precedente assunto quale periodo di confronto, come risultante dal bilancio regolarmente approvato ovvero dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, almeno una delle seguenti riduzioni:
 - 1) una riduzione del valore della produzione medio pari o superiore al 40 per cento. Per valore della produzione si intende quello ricavato dall'articolo 79, comma 1, lettera a) della Legge 23 febbraio 2006 n.47;
 - 2) una riduzione media del margine operativo pari o superiore al 50 per cento, inteso come differenza tra il valore della produzione di cui alla lettera a), i costi della produzione di cui alla lettera b) e i proventi ed oneri finanziari di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c) della Legge n.47/2006;
 - b) al momento dell'entrata in vigore del presente decreto - legge:
 - 1) hanno alle proprie dipendenze un numero almeno pari a tre di lavoratori subordinati;
 - 2) operino all'interno della Repubblica di San Marino da almeno cinque anni, con regolare autorizzazione ad operare.

Art. 4
(Moratoria legale dei debiti tributari)

1. Per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, è sospeso il pagamento dei debiti tributari maturati dalle imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 3, sia nel periodo antecedente all'entrata in vigore del presente decreto - legge sia per quelli maturati nei dodici mesi di sospensione.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 maturano gli interessi, non si applicano le sanzioni né altri oneri accessori, e sono sospese le procedure di riscossione, esecutive e cautelari, relative ai medesimi crediti.
3. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 non è computato ai fini della prescrizione o della decadenza dei crediti.
4. La sospensione di cui al presente articolo si applica anche ai debiti tributari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, sono già oggetto di promessa di pagamento ovvero di dilazione di pagamento, ai sensi degli articoli 34 e 34-bis della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche.
5. Nei casi di cui al presente articolo, al termine della moratoria:
 - a) ove i debiti tributari a cui si riferisce la sospensione, risultino regolati da una promessa di pagamento oppure da una dilazione di pagamento, ai sensi degli articoli 34 e 34-bis della Legge n.70/2004 e successive modifiche, i termini di pagamento previsti dal relativo piano di rientro si intendono prorogati di un periodo pari alla sospensione concessa con il presente decreto - legge;
 - b) ove i debiti tributari a cui si riferisce la sospensione, non risultino regolati da una promessa di pagamento oppure da una dilazione di pagamento, gli stessi potranno essere estinti in un massimo di trentasei rate mensili di pari importo, con il pagamento dei relativi interessi, ma senza l'applicazione di sanzioni.

Art. 5*(Tutela dei finanziatori e prededuzione dei crediti)*

1. Non sono soggetti ad azioni revocatorie, ai sensi delle norme vigenti in materia concorsuale:
 - a) i nuovi finanziamenti concessi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge da soggetti autorizzati alle imprese di cui all'articolo 3, finalizzati al sostegno della continuità aziendale, alla ristrutturazione finanziaria o alla riconversione produttiva, e le relative garanzie accessorie concesse, ivi comprese quelle di cui all'articolo 6;
 - b) il rinnovo dei finanziamenti preesistenti, accordati sino a dodici mesi prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, e le relative garanzie accessorie concesse, ivi comprese quelle di cui all'articolo 6.
2. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalle norme vigenti, sono prededucibili in caso di eventuale apertura di una procedura concorsuale per l'impresa finanziata:
 - a) i crediti derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1;
 - b) i crediti professionali sorti per l'assistenza prestata a favore dell'imprenditore in crisi, qualora necessario nell'interesse dei soggetti autorizzati che finanziano l'impresa in crisi ai sensi del comma 1, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa.
3. L'accesso agli incentivi previsti dal presente decreto - legge da parte delle imprese di cui all'articolo 3, non costituisce, di per sé, causa di sospensione o di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore, né ragione di una diversa classificazione del credito, salvo che il soggetto autorizzato vi proceda con adeguata motivazione sulla base di apposita disposizione di vigilanza. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dall'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo della società, specificando le ragioni della decisione assunta.
4. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità dei soggetti autorizzati.

Art. 6*(Pegno rotativo)*

1. Al fine di favorire il sostegno finanziario alle imprese in situazione di crisi di cui al presente decreto - legge, è consentito ai soggetti autorizzati di concedere nuove linee di credito o affidamenti o rinnovare quelle preesistenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, garantiti da pegno rotativo su beni mobili strumentali all'esercizio dell'impresa finanziata.
2. Il pegno di cui al comma 1 è costituito, senza spossessamento, su beni fungibili, sostituibili o soggetti a rotazione, quali veicoli destinati alla vendita o strumentali all'attività d'impresa.
3. Il contratto costitutivo di pegno deve risultare, a pena di nullità, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, contenente l'indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito.
4. Il pegno ha effetto verso i terzi e prende grado esclusivamente con l'iscrizione nel Registro dei Veicoli, di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato 20 febbraio 2026 n. 23, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento del Congresso di Stato da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge. Dal momento dell'iscrizione nel registro, il pegno prende grado ed è opponibile, ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali, anche in relazione ai beni che, successivamente, subentrano per rotazione o sostituzione ai precedenti, fino all'estinzione del credito garantito.

5. Il vincolo di pegno si intende continuativamente perfezionato e opponibile ai terzi dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 4, con la quale si individua la categoria dei beni oggetto di rotazione, senza necessità di ulteriori atti o annotazioni, ivi compresa, per quelli registrati, l'annotazione nel libretto di circolazione, ogni volta che i beni stessi vengano sostituiti, trasformati o alienati nell'ambito del normale ciclo produttivo dell'impresa.

6. Ai fini dell'opponibilità verso terzi, il valore complessivo dei beni oggetto del pegno deve essere mantenuto entro i limiti quantitativi indicati nell'atto costitutivo del pegno, ovvero il valore indicato nella fattura di acquisto o nell'atto di vendita. L'impresa è chiamata a tenere una contabilità separata o un registro interno dei beni vincolati, aggiornato periodicamente e a disposizione del creditore.

Art. 7

(Sospensione degli obblighi e cause discioglimento)

1. Per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, nei confronti delle imprese, di cui all'articolo 3, in crisi, non si applica l'articolo 14 della Legge n.47/2006 e successive modifiche e non si verificano le cause di scioglimento di cui all'articolo 106, commi 1, 2 e 4 della medesima legge.

Art. 8

(Esenzioni imposte di registro)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 sono esentate dal pagamento delle imposte di registro, di bollo, di trascrizione, di voltura e ipotecaria per i finanziamenti concessi e per le garanzie costituite ai sensi degli articoli 5 e 6, nonché agli atti, contratti e negozi giuridici comunque connessi, richiamati, citati o allegati.

Art. 9

(Agevolazioni contributive)

1. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese di cui all'articolo 3 che, per tutta la durata dell'intervento, mantengano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati non inferiore al 90 per cento della media annua, arrotondata all'unità superiore, dei lavoratori subordinati in organico nell'anno 2025, e che risultino in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta la facoltà di rateizzare il pagamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, maturati e dovuti nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, nella misura del 60 per cento dei contributi dovuti per il medesimo periodo.

3. La rateizzazione avviene mediante un piano di rientro di durata massima di dodici anni. Il piano di rientro ha inizio entro e non oltre il secondo mese successivo a quello di conclusione del periodo di agevolazione di cui al presente comma. Il restante 40 per cento dei contributi di cui al comma 2 è versato alle ordinarie scadenze previste dalle norme vigenti.

4. Restano esclusi dalla dilazione i contributi riferiti a periodi anteriori o successivi a quello di applicazione dell'agevolazione, nonché eventuali somme dovute a titolo di sanzioni, interessi od oneri accessori.

5. L'impresa decade dall'agevolazione e dal piano di dilazione nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) mancato pagamento, anche parziale, di due rate, anche non consecutive, del piano di rientro;
- b) perdita dei requisiti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione dell'agevolazione;
- c) accertamento di irregolarità contributive intervenute successivamente all'ammissione al

beneficio.

6. In caso di decadenza dall'agevolazione, l'Ente competente dispone l'immediata esigibilità dell'intero residuo dovuto relativo alla quota dilazionata, secondo le ordinarie modalità di riscossione, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni civili e penali e il pagamento degli oneri previsti dalle norme vigenti.

Art. 10

(Cassa Integrazione)

1. Per le imprese di cui all'articolo 3, l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni avviene in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del Decreto Delegato 29 dicembre 2023 n.197.

Art. 11

(Dichiarazione sostitutiva)

1. L'accesso ai benefici di cui al presente decreto - legge è subordinato alla presentazione all'UO Ufficio Attività Economiche, da parte del legale rappresentante dell'impresa, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:

- a) l'appartenenza dell'impresa al settore dichiarato in stato di crisi e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
- b) la regolarità con il pagamento dei contributi, al momento della presentazione della medesima dichiarazione.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, l'impresa che rende dichiarazioni false o mendaci decade automaticamente dai benefici previsti nel presente decreto - legge.

Art. 12

(Controlli)

1. La Sezione Analisi e Controllo dell'UO Ufficio Attività Economiche effettua i controlli per verificare che le imprese possiedano i requisiti di cui all'articolo 3 e rispettino le disposizioni del presente decreto - legge.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto - legge e relative disposizioni attuative è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) e con la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione ad operare da quindici giorni a sei mesi, comminate dalla Sezione Analisi e Controllo dell'UO Ufficio Attività Economiche.

3. Nel caso in cui la violazione risulti grave, in deroga agli importi massimi di cui al comma 2, l'importo delle sanzioni amministrative può essere determinato entro le misure di seguito indicate:

- a) fino al 10 per cento del totale dei ricavi dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;
- b) fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere quantificato esattamente.

4. La Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE, nel caso in cui la violazione risulti grave, adotta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione ad operare.

5. La Sezione Analisi e Controllo dell'UO UAE adotta i relativi provvedimenti amministrativi ai sensi dei commi 2 e 4. Tali provvedimenti devono essere comunicati ad ASE-CC, la quale procede ad applicarli.

6. La violazione è qualificata grave quando, avuto riguardo alla natura e all'intenzionalità della condotta da parte dell'impresa, all'entità del vantaggio economico conseguito o del pregiudizio arrecato, alla eventuale reiterazione della violazione, nonché al comportamento tenuto

dall'impresa nel corso dell'attività di controllo, risulti idonea a compromettere le finalità del presente decreto - legge o a determinare un rilevante danno per l'Amministrazione o per il sistema finanziario sammarinese.

7. Le sanzioni pecuniarie amministrative del presente articolo sono impugnabili ai sensi del Titolo II della Legge n.68/1989 e successive modifiche.

Art. 13

(Disposizioni finali)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, per tutto il periodo di vigenza del presente decreto - legge, non possono procedere:

- a) alla distribuzione dei dividendi;
- b) al rimborso di eventuali finanziamenti soci.

2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 comporta la decadenza automatica dai benefici previsti nel presente decreto - legge.

Art. 14

(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto - legge hanno efficacia per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla sua entrata in vigore.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 marzo 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Andrea Belluzzi

